

# Casa di Riposo

"Borsetti Sella Facenda"

Opera Pia Guelpa

Mosso



*uno spazio  
per vivere*

## STATUTO ORGANICO

Approvato con  
deliberazione COMMISSARIO STRAORDINARIO  
n. 5 in data 04.05.2018

# **CAPO I**

## **ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, LIMITI E MEZZI DELLA PIA ISTITUZIONE**

### **ART 1**

I pii lasciti Borsetti Sella Facenda creati con testamento del 6 agosto 1833 dal fu don Bernardo Borsetti, il 17 agosto 1843 dal fu Sella Gio Antonio e 15 settembre 1866 dal fu don Giovanni G Facenda ed eretto Ente Morale con legati distinti, sotto un'unica amministrazione con R.D. 29 agosto 1884, integrata con testamento del 3 maggio 1898 dal Cav. dott. Giuseppe Guelpa, sono riuniti in una sola Pia Istituzione con il nome di CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA E OPERA PIA GUELPA di Mosso con sede in Mosso.

### **ART. 2**

La Pia Istituzione ha per scopo, oltre all'adempimento dei pesi speciali imposti da benefattori, l' istituzione e la gestione di una Casa di Riposo per gli anziani di ambo i sessi residenti nel territorio della Regione Piemonte.

### **ART. 3**

Sono ammessi al ricovero presso la Pia Istituzione n. 50 + 2 Ospiti di cui:

- n. 50 Ospiti in regime di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)

- n. 2 Ospiti in regime di pronta accoglienza

Tutti i posti letto della Struttura sono convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.

Il ricovero presso la Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda e Opera Pia Guelpa di Mosso comporta il pagamento di una retta determinata sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla vigente normativa.

La retta dovrà essere corrisposta dagli interessati o in subordine dai familiari obbligati all'assistenza alimentare nei confronti del congiunto secondo le vigenti disposizioni del codice civile.

### **ART. 4**

L'ammissione avverrà in relazione alla disponibilità dei posti letto.

## **ART. 5**

I mezzi con cui la Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda e Opera Pia Guelpa di Mosso provvede al raggiungimento dei propri scopi constano:

- nelle rendite attualmente spettanti ai pii legati Borsetti Sella Facenda e Guelpa, compresi quelli provenienti dalla cessata Opera di S. Spirito, della donazione della Confraternita di San Carlo in data 21 dicembre 1879 fatta alle tre Congregazioni di Carità di Mosso S. Maria, Valle Superiore di Mosso, ora Mosso, il tutto come da inventario:
- dalle rette delle persone ammesse nella Casa;
- dai lasciti e dalle donazioni che vengono fatte da privati cittadini a favore dell'Ente;
- dai contributi e dai trasferimenti disposti dalla A.S.R. U.S.L. n. 12 e dalla Regione Piemonte in osservanza delle disposizioni amministrative e legislative disciplinanti il settore.

## **ART. 6**

Spetta pure alla Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda e Opera Pia Guelpa di Mosso l'amministrazione dei beni legati agli Ospiti indigenti, con scopo determinato finché a termine di legge o delle tavole di fondazione non si debba provvedere diversamente.

## **CAPO II**

### **COMPOSIZIONE E RINNOVO DELL'AMMINISTRAZIONE REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' DEI SUOI COMPONENTI**

## **ART. 8**

La Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda di Mosso è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri rappresentanti la municipalità di Mosso.

Essi sono nominati dal Comune di Mosso fra i rispettivi cittadini in possesso dei requisiti per poter essere eletti alla carica di Consiglieri Comunali.

## **ART. 9**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente.

## **ART. 10**

Ai sensi dell'Art. 32 della L.R. n. 12/2017 il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, di cui alla Legge Regionale medesima.

## **ART. 11**

Non possono far parte della Amministrazione della Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda e Opera Pia Guelpa di Mosso coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità sancito dagli artt. 11 e 14 della legge sulle Opere Pie del 17 giugno 1890.

Verificandosi la incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 18 del regolamento in data 5/2/1891.

Non possono altresì far parte dell'Amministrazione dell'Ente coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

## **ART. 12**

Chi surroga un membro cessato prima della scadenza del mandato, rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

# **CAPO III**

## **ADUNANZE. VOTAZIONI. DELIBERAZIONI.**

## **ART. 13**

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie si dovranno tenere almeno una volta al mese.

Le adunanze straordinarie avranno luogo tutte le volte che i bisogni dell'Ente ne suggeriranno la convocazione da parte del Presidente o dietro domanda firmata da almeno due membri o per ordine della autorità governativa.

#### **ART. 14**

Le convocazioni vengono fatte dal Presidente per invito scritto da consegnarsi al domicilio degli Amministratori tre giorni prima della seduta, se ordinaria, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Così pure dovrà comunicarsi agli Amministratori 24 ore prima della seduta l'ordine del giorno degli affari a trattarsi. I Consiglieri possono tuttavia stabilire, nel corso della seduta del consiglio di Amministrazione, il giorno e l'ora per la successiva convocazione dell'Organo collegiale.  
In tale caso non sarà necessario alcun avviso scritto di convocazione.

#### **ART. 15**

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno la metà dei componenti oltre il Presidente o di chi ne fa le veci.  
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.  
Le votazioni sono effettuate in forma palese, mediante alzata di mano, oppure a scrutinio segreto mediante l'impiego di apposite schede.  
Hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti le persone.

#### **ART. 16**

Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica.  
Decadono altresì dalla carica al verificarsi delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per l'espletamento dell'ufficio di Consigliere di Amministrazione della Casa di Riposo.  
La decadenza è proposta dal Presidente ed è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione mediante l'adozione di apposita deliberazione.  
Immediatamente dopo la pronuncia della decadenza il Presidente chiederà al Sindaco, di voler procedere alla surroga.

#### **ART. 17**

I processi verbali dovranno essere motivati, stesi ed autenticati dal Segretario e firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno fare iscrivere a verbale le proprie dichiarazioni e motivazioni di voto.  
Ove alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione sul verbale.  
I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni per gli atti deliberativi dei Comuni.

## **CAPO IV**

### **ORGANI DELL'IPAB**

#### **ART. 18**

Sono organi dell'Ente:

a) Organi di governo e di indirizzo

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione

a) Organo di gestione

- Il Direttore

#### **ART. 19**

Sono compiti del Presidente:

- Rappresentanza legale dell'Ente
- Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
- Esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni.

#### **ART. 20**

In caso di mancanza, per assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal membro più anziano di età in carica.

#### **ART. 21**

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- Organo di governo e amministrazione dell'Ente
- Il Consiglio definisce gli obiettivi e programmi da attuare per il conseguimento dei fini istituzionali
- Il Consiglio assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica i risultati della stessa

## **ART. 22**

Sono compiti del Direttore:

- E' l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Adotta tutti i provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, come da apposito regolamento.
- Risponde dei risultati e dell'attività svolta.
- Espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o regolamenti.

## **CAPO V**

### **DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 23**

E' vietato ai membri della Amministrazione di intervenire alle discussioni e di prendere parte a qualsiasi deliberazione quando essi si trovino nei casi contemplati dall'art. 15 della vigente legge sulle Opere Pie.

Agli Amministratori sono pure applicabili le norme sancite dagli artt. 78 e 85 della stessa legge.

#### **ART. 24**

La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita e nessun compenso a carico del Bilancio dell'Ente potrà essere percepito per l'espletamento delle loro funzioni.

Al Presidente ed ai Membri del Consiglio di Amministrazione potranno spettare eventuali rimborsi a pie' di lista per le spese sostenute per missioni svolte nell'interesse della Casa di Riposo.

## **CAPO VI**

### **IMPIEGATI**

#### **ART. 25**

Sono addetti alla Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda e Opera Pia Guelpa di Mosso oltre che il Segretario dell'Ente, le cui funzioni potranno essere svolte anche da un Segretario Comunale all'uopo incaricato, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del II° comma dell'Art. 58 del D.L.vo 29/1993, un numero di dipendenti che sarà determinato nella quantità, nella qualifica e nelle mansioni da apposito Regolamento Organico del personale che terrà conto delle vigenti normative in materia di pubblico impiego.